

*proposizione, finendosi diversamente dilatare i tempi di decisione del processo principale, in contrasto con il principio della ragionevole durata del processo di cui all'art. 111, secondo comma, Cost. (Rigetta, App. Torino, 15 aprile 2004)*

*Le scritture private provenienti da terzi possono essere liberamente contestate, non applicandosi alle stesse la disciplina sostanziale di cui all'art. 2702 c.c. né quella processuale di cui all'art. 214 c.p.c., atteso che le stesse costituiscono prove atipiche il cui valore probatorio è puramente indiziario e che possono quindi contribuire a fondare il convincimento del giudice in armonia con altri dati probatori acquisiti al processo; la necessità della tempestiva contestazione e della proposizione della querela di falso va però affermata per le scritture provenienti da terzi dotate di una carica di incidenza sostanziale e processuale intrinsecamente elevata.*

### **Terza linea interpretativa**

#### **■ ■ Cass. Civ., Sez. Un., 15 giugno 2015, n. 12307**

*Ove la parte contesti l'autenticità del testamento olografo, la stessa è tenuta a proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura e, quindi, secondo i principi generali dettati in tema di accertamento negativo, su di essa grava l'onere della relativa prova.*

*In tema di modalità di impugnazione del testamento olografo prodotto in giudizio ed exceptio dai controinteressati essere falso la parte che contesti l'autenticità della scheda testamentaria è tenuto ad avanzare domanda di accertamento negativo della provenienza della stessa, con l'accollo dell'inerte onere probatorio.*

*La parte che contesti l'autenticità del testamento olografo deve proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura, e grava su di essa l'onere della relativa prova, secondo i principi generali dettati in tema di accertamento negativo. (Cassa con rinvio, App. Roma, 29 ottobre 2007)*

#### **■ ■ Cass. Civ., 02 febbraio 2016, n. 1995**

*La parte che contesta l'autenticità di un testamento olografo deve proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura privata, gravando su di essa l'onere della relativa prova, secondo i principi generali dettati in tema di accertamento negativo ed essendo inadeguati, al fine di superare l'efficacia probatoria di un testamento olografo, sia il ricorso al disconoscimento, sia la proposizione della querela di falso.*

## **■ GUIDA ALLA LETTURA E ORIENTAMENTO ALLO SVOLGIMENTO**

### **1. Valutazione dei passaggi chiave della traccia**

In primo luogo, si deve leggere attentamente la traccia ed evidenziare gli aspetti rilevanti per inquadrare gli istituti e le questioni giuridiche sottese alla soluzione del parere.

In particolare, il candidato dovrà focalizzare l'attenzione innanzitutto: sulla richiesta di Sempronio, ovvero "in che modo può impugnare il testamento" di Tizio e sulle ragioni che lo spingono ad impugnare il testamento. Infatti, egli posto che Tizio con "il testamento olografo, devolveva l'intero patrimonio alla moglie riteneva leso il suo diritto al riconoscimento della qualità di erede, in quanto Tizio qualche mese prima della redazione del testamento era stato colpito da un ictus, per cui versava in uno stato di incoscienza totale sino al decesso".

Pertanto, da tali aspetti è possibile inquadrare la questione nodale oggetto del parere che consiste nell'accertare quale sia il mezzo di impugnazione da utilizzare per contestare la validità del testamento olografo e il conseguente onere probatorio che dovrà essere assolto.

## **2. Utilizzo del codice normativo**

Una volta individuati gli aspetti rilevanti della traccia e la questione giuridica sottesa il candidato, innanzitutto, dall'indice analitico alla voce "testamento" potrà rinvenire la normativa rilevante, sia in termini generali ai fini della redazione dei brevi cenni sulla successione testamentaria richiesti dalla traccia (ex art. 602 c.c.), sia per la specifica questione inerente alla validità del testamento, ossia l'art. 606 in materia di nullità e gli artt. 591 c.c. (in tema di incapacità di disporre) e 624 c.c., (nel caso di testamento affetto da dolo, violenza ed errore) che invece disciplinano i casi di annullabilità del testamento olografo. Inoltre, sempre alla voce "testamento" si rinvia ad alcune norme del codice di procedura civile tra cui l'art. 221 che disciplina la querela di falso. Alla voce "scrittura privata" invece si richiama la normativa che disciplina il disconoscimento di un atto ex art. 212 c.p.c.

## **3. Ordine di trattazione**

Nella premessa si dovrà indicare l'istituto che viene in rilievo nella traccia: successione testamentaria (artt. 587 e ss., c.c.).

Dopo una breve descrizione del caso prospettato dalla traccia si dovrà individuare la questione giuridica sottesa alla soluzione del parere, ovvero la verifica della natura giuridica del testamento olografo e quindi del mezzo di impugnazione da utilizzare per contestarne la validità nonché dell'onere probatorio, al fine di ripartire l'asse ereditario del defunto Tizio tra l'erede legittimo e quello testamentario. Ciò anche alla luce degli strumenti offerti dal codice di procedure civile ex artt. 214 (disconoscimento) e 221 e ss. (querela di falso) volti a contestare l'autenticità di un atto.

A seguire, come richiesto dalla traccia, si dovrà analizzare la disciplina della successione testamentaria indicando la natura giuridica, i principi cardini che regolano l'atto testamentario e gli aspetti di disciplina maggiormente rilevante con particolare riferimento alle ipotesi di invalidità regolate dal codice civile.

Pertanto, si proseguirà indicando le opzioni interpretative offerte dalla giurisprudenza in ordine alla soluzione della questione nodale oggetto del parere. In particolare, si riporterà un primo orientamento che ritiene che il mezzo di impugnazione per contestare l'autenticità del testamento olografo sia l'azione di disconoscimento ex art. 214 c.c. sulla base di una interpretazione letterale-estensiva dell'art. 602 c.c.; un secondo orientamento che, invece, sostiene l'utilizzo dello strumento della querela di falso ex art. 221 c.c. in virtù di un'interpretazione letterale-semantiche dell'art. 602 c.p.c. e di una interpretazione letterale restrittiva degli artt. 214 e 216 c.p.c.; infine, l'orientamento recente delle Sezioni Unite che ritiene che la contestazione della validità del testamento in questi casi debba avvenire proponendo una domanda di accertamento negativo della provenienza del detto testamento, con l'onere di provare ai sensi dell'art. 2697 c.c., i fatti dedotti a fondamento di tale assunto. In particolare, le Sezioni Unite adducono come argomentazione giustificativa di tale assunto l'interpretazione letterale-semantiche dell'art. 2697 c.c. e il principio della ragionevole durata del processo.

Successivamente si verificherà l'attendibilità degli orientamenti sopra riportati al caso concreto.

Il parere si concluderà con l'indicazione sintetica delle tre possibili soluzioni già analizzate nel corpo dell'elaborato mettendo in risalto quella riportata dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione

## Svolgimento

### Premessa

Il caso prospettato richiede per la risposta ai quesiti che suscita l'analisi di rilevanti questioni attinenti alla successione testamentaria (artt. 587 e ss. c.c.), con particolare riferimento alla natura giuridica del testamento olografo, alle modalità di impugnazione dello stesso per contestarne l'autenticità, nonché all'onere probatorio gravante sulle parti.

Invero, nel caso di specie Sempronio, erede legittimo di Tizio, decideva di impugnare il testamento olografo con cui il defunto devolveva l'intero patrimonio alla moglie Caia posto che, prima della redazione del testamento e sino al decesso, lo stesso versava in uno stato di incoscienza totale a causa dell'ictus che l'aveva colpito.

### Inquadramento normativo

Pertanto, la questione giuridica oggetto del caso prospettato consiste nel verificare la natura giuridica del testamento olografo e, conseguentemente, il mezzo di impugnazione da utilizzare per contestarne la validità, nonché l'onere probatorio, al fine di ripartire l'asse ereditario del defunto Tizio tra l'erede legittimo e quello testamentario. Infatti, i mezzi di impugnazione possono variare a seconda se si riconduce il testamento olografo nell'ambito delle mere scritture private o se e si riserva un diverso trattamento attesa l'incidenza intrinsecamente elevata di tale atto a livello sia sostanziale sia processuale.

Invero, il codice di procedura civile prevede che quando la produzione della prova documentale non possa essere disconosciuta perché si tratta di un atto pubblico o di una scrittura privata riconosciuta, autenticata o verificata, è possibile solo ricorrere alla querela di falso (artt. 221 e ss. c.c.). Si tratta di uno strumento che può essere proposto soltanto allo scopo di togliere a un documento (atto pubblico o scrittura privata) la sua idoneità a far fede come prova di determinati rapporti, infatti se vengono perseguite altre finalità e si controverte soltanto su di un errore materiale la querela di falso non è ammissibile

La falsità può investire il profilo estrinseco del documento (si parla di c.d. falsità materiale), ovvero nella sua "genuinità", manifestandosi sia nelle forme della contraffazione (ad es. la formazione del documento da parte di chi non ne è l'autore apparente) sia dell'alterazione (ad es. la modifica del documento originale). Quando invece la falsità concerne la "verità" del documento, ossia l'enunciazione falsa del suo contenuto si parla di "falsità ideologica", la quale, per la giurisprudenza, può formare oggetto di querela di falso, limitatamente per ciò che concerne l'aspetto estrinseco del documento, come nel caso dell'atto pubblico del notaio che falsamente attesta la veridicità di una dichiarazione compiuta innanzi a lui.

A ciò si aggiunga che il codice di procedura civile all'art. 214 attribuisce alla parte processuale la facoltà di disconoscere una scrittura privata prodotta dall'altra parte. Si tratta di uno strumento non vincolato al rispetto di determinati requisiti formali, essendo sufficiente che esso sia tempestivo al fine di evitare che la scrittura acquisti efficacia probatoria. In ogni caso è opportuno che il suo contenuto sia chiaro e specifico, in maniera tale da rendere inequivocabile la volontà di rinnegare la genuinità del documento. Inoltre, anche gli eredi o

gli altri aventi causa possono tentare di perseguire il medesimo risultato, anche limitandosi a dichiarare di non conoscere la scrittura privata o la sottoscrizione del suo autore.

### **Esame della fattispecie astratta: la successione testamentaria**

Prima di entrare nel merito delle questioni riguardanti le figure giuridiche summenzionate, occorre accennare brevemente all'istituto della successione testamentaria (artt. 587 e ss. c.c.).

Mediante l'istituto in esame, il testatore individua i soggetti a cui sarà devoluto il proprio patrimonio una volta cessata la propria esistenza, regolando la distribuzione dello stesso tra i chiamati all'eredità.

L'istituto in esame si fonda sulla tutela dell'interesse individuale del *de cuius* ed è espressione del principio di autonomia privata di cui all'art. 1322 c.c. Deve, tuttavia, specificarsi che il nostro ordinamento giuridico consente al testatore soltanto la facoltà di individuare i soggetti e l'oggetto della delazione testamentaria, mentre tutti gli altri aspetti sono regolati dalla legge. Anche la stessa individuazione dei soggetti e dell'oggetto trova dei limiti nella tutela prevista per i legittimari e nel principio di personalità del testamento, che impone al *de cuius* di indicare in maniera chiara ed univoca l'erede, i beni ed i diritti compresi nel patrimonio dello stesso.

L'art. 457 c.c. stabilisce il principio della preminenza della successione testamentaria su quella legittima. Quest'ultima, pertanto, trova applicazione soltanto nell'ipotesi in cui non sia stato posto in essere un testamento valido, poiché, in caso contrario, la successione è regolata dalla legge.

L'art. 591 c.c. disciplina la capacità di disporre per testamento. Tale norma, infatti, non riconosce la capacità di testare ai minorenni, agli interdetti giudiziali e a tutti coloro che si trovano in uno stato di incapacità, seppur temporaneo, nel momento in cui è stato redatto il testamento. L'elenco contenuto nell'articolo summenzionato è tassativo. Tale norma, al numero 3, fa riferimento all'incapacità di intendere e di volere, ossia costituisce un'applicazione dell'incapacità naturale di cui all'art. 458 c.c., dalla quale, tuttavia, si differenzia poiché non è richiesto il grave pregiudizio e lo stato di buona o di malafede del chiamato.

Il testamento redatto da un soggetto incapace può essere impugnato da chiunque vi ha interesse entro cinque anni dall'esecuzione.

Al contrario, la capacità di ricevere per testamento indica l'idoneità del chiamato ad essere beneficiario di una disposizione testamentaria. Gli artt. 386 e ss. c.c. disciplinano i casi di incapacità di ricevere un testamento che riguardano determinati soggetti (ad esempio il tutore o il protutore).

Particolare rilevanza assume la questione inerente i caratteri del negozio testamentario. Ed infatti, il testamento rappresenta il tipico negozio "*mortis causa*", ossia un negozio già perfetto al momento della sua formazione, ma che inizia a produrre effetti soltanto dopo la morte del suo autore.

La definizione dell'istituto *de quo* è contenuta nell'art. 587 c.c. che descrive il testamento come un atto revocabile, mediante il quale un soggetto dispone per il tempo in cui verrà a cessare la propria esistenza di tutte le proprie sostanze.

Controversa è in dottrina la natura giuridica del testamento, atteso che l'art. 587 c.c. lo qualifica espressamente come un atto. Nonostante tale formulazione letterale, è ormai dominante in dottrina la tesi secondo cui il testamento costituisce un negozio giuridico, in cui

la volontà assume un ruolo fondamentale. Da ciò consegue la possibilità di applicare anche al testamento la disciplina sul contratto, secondo alcuni in via diretta, secondo altri in via analogica. Restano escluse, tuttavia, alcune norme quali, ad esempio quelle sulla rappresentanza, sull'accordo delle parti, sulla cessione del contratto ecc., mentre trovano applicazione gli artt. 1325, 1346, 1347, 1348, 1359, 1360, 1382, 1383, 1384 cc.

Oltre a ciò, deve osservarsi che il testamento è un negozio giuridico unilaterale, personale (per cui non si applica la disciplina sulla rappresentanza), unipersonale (ossia espressione della volontà di un solo soggetto), gratuito, revocabile e patrimoniale, anche se può contenere disposizioni non patrimoniali.

Una caratteristica fondamentale dell'istituto in esame è la formalità, atteso che la legge stabilisce, a pena di nullità, le forme che un testamento può assumere.

A tal fine si opera una distinzione tra testamenti ordinari e speciali. Entrambi devono avere la forma scritta. Tra i primi si possono citare il testamento olografo, quello pubblico e quello segreto, mentre i secondi sono previsti dall'art. 609 c.c.

In relazione al testamento olografo, esso si caratterizza per l'autografia (ossia deve essere scritto interamente dal testatore di suo pugno), la sottoscrizione e la data.

Il testamento pubblico, invece, è redatto dal notaio in presenza di testimoni, mentre, quello segreto viene scritto dal testatore o da un terzo per poi essere consegnato al notaio sempre in presenza di testimoni.

L'art. 609 c.c. contiene la disciplina dei testamenti speciali che si distinguono da quelli sopra elencati per essere caratterizzati da una situazione di eccezionalità, tale da rendere impossibile redigere il testamento nella forma ordinaria.

Un principio cardine in materia è quello della certezza della volontà testamentaria a fronte dell'irripetibilità di un atto con cui il *de cuius* dispone dei propri beni. Tale principio in particolare, si desume, ad esempio dagli artt. 628, 625, 627, 629, e 630 c.c. ed è volto ad individuare in maniera chiara la volontà del testatore.

In relazione, invece, all'invalidità del testamento, essa può concernere o le singole disposizioni o il testamento nel suo complesso.

Nella specie, l'invalidità può derivare da un difetto di forma o di sostanza.

Nel primo caso, la legge prevede la nullità del testamento nel caso di assenza di elementi fondamentali quali l'autografia, la sottoscrizione del testamento olografo, la forma scritta del testamento redatto dal notaio, la sottoscrizione del testatore o del notaio nel testamento pubblico. La nullità in questi casi è ispirata al principio del "*favor testamenti*", mentre per gli altri casi inerenti vizi di forma non contemplati nell'art. 606, comma 1, c.c. è prevista la annullabilità dello stesso.

Nel secondo caso, invece, deve rilevarsi che l'annullabilità del testamento è prevista soltanto nell'ipotesi di incapacità di disporre (art. 591 c.c.) e di vizi della volontà (art. 624 c.c., ossia nel caso in cui il testamento sia affetto da dolo, violenza ed errore).

In materia deve osservarsi, tuttavia, che l'art. 590 c.c. consente di sanare le disposizioni testamentarie nulle, mediante un atto di conferma che costituisce un negozio autonomo, seppur collegato al testamento affetto da nullità.

Oltre alla nullità ed all'annullabilità, un testamento può anche essere inefficace, ad esempio nel caso in cui venga apposta una condizione, o nel caso di rinuncia all'eredità, ecc.

### **Opzioni interpretative**

Per quanto riguarda, invece, la contestazione dell'autenticità del testamento olografo si